

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA-MEDUNA”

**Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE**

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 23 (ventitre) del mese di giugno, presso la sede del Consorzio, previ avvisi scritti del Sig. Presidente, diramati in tempo utile a norma dell'articolo 16 dello Statuto ai componenti la Deputazione Amministrativa, quest'ultima si è riunita alle ore 14:30.

1	CESARATTO Ezio	Presidente		Assente
2	GABALIN Peter	Vice Presidente	Presente	
3	COLUSSI Valter	Rapp. dei consorziati	Presente	
4	TOMBACCO Michelangelo	Rapp. dei consorziati	Presente	
5	D'ANDREA Demetrio	Rapp. dei consorziati	Presente	
6	CATTARUZZA Andrea	Rapp. dei consorziati	Presente	
7	MARTINA Luigino	Rapp. dei consorziati		Assente
8	LEON Michele	Rapp. dei Comuni		Assente

Partecipano all'incontro il Direttore Tecnico del Consorzio – ing. Massimiliano ZANET ed il Direttore Amministrativo del Consorzio di bonifica “Pianura Friulana”, dott Armando DI NARDO con le funzioni di Segretario..

Per il Collegio dei Revisori Legali è presente il dott. Pierluigi BASSO.

Il Vice-Presidente, Peter GABALIN, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, che porta la trattazione dell'oggetto sotto indicato:

N.172 – OGGETTO:

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA MEDIANTE RUOLO CON PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA): DISDETTA CONVENZIONE CON EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. E APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE – MODIFICA PROPRIO PROVVEDIMENTO N. 051 DEL 16.02.2017

N.172 – OGGETTO:

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA MEDIANTE RUOLO CON PROCEDURA GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA): DISDETTA CONVENZIONE CON EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. E APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE – MODIFICA PROPRIO PROVVEDIMENTO N. 051 DEL 16.02.2017

LA DEPUTAZIONE

CONSIDERATE le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge delega 28 Settembre 1998, n. 337;

VISTE le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 così come modificate ed integrate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti Pubblici;

VISTE le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;

VISTI gli artt. 17, comma 3 e 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che dispongono rispettivamente che possono essere riscosse mediante ruolo affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali e che le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate riscosse mediante ruolo a norma del citato art. 17 del d.lgs. n. 46/1999;

RILEVATO che il D.M. settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del DPR n. 602/1973, disciplina il contenuto del ruolo e i tempi, le procedure e le modalità della sua formazione e consegna, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia Servizi S.p.a. (già "CNC");

CONSIDERATO che gli artt. 10,11,21 e 59 del R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215, l'art.8 del D.P.R. 23 Giugno 1962, n. 947 e successive modificazioni, disciplinano l'applicazione dei contributi imposti dai Consorzi di Bonifica;

CONSIDERATE altresì le norme particolari di cui al capo IV del titolo 5° del R.D. 8 Maggio 1904, n. 368 che regolano la riscossione dei contributi sopra indicati;

RICHIAMATO l'art. 3 del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.a. (ora Equitalia S.p.a.) e delle società da esse partecipate, tra cui Equitalia Nord S.p.A. e che i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti a Riscossione S.p.a. (ora Equitalia S.p.A.) ed alle società dalla stessa partecipate;

RILEVATO che il Consorzio ha l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in

entrata;

CONSIDERATO che il Consorzio intende procedere alla riscossione dei propri crediti con modalità idonee ad assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di tale attività e quindi si rende necessario definire condizioni operative che consentano il miglioramento del complessivo servizio di riscossione;

CONSTATATO che in data 12.06.2015 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa per i servizi di riscossione tra l'ANBI ed EQUITALIA S.p.A. allo scopo di migliorare e garantire una maggior fruibilità del servizio di riscossione dei contributi consortili che hanno natura tributaria;

RILEVATO che con tale protocollo le parti si sono impegnate a promuovere la stipula di accordi tra le società del Gruppo EQUITALIA e gli associati ANBI nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi offerti, sulla base di un modello di convenzione predisposto dalle parti che potrà essere sottoscritto da ciascun Consorzio;

CONSIDERATO che dal 1° luglio il Gruppo EQUITALIA ha cambiato assetto societario: i tre agenti della riscossione (Equitalia Nord, Equitalia Centro e Equitalia Sud) sono confluiti in una nuova società operativa, EQUITALIA SERVIZI di riscossione S.p.A., Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ed esclusione del territorio della Regione Siciliana, alla quale è stata trasferita la titolarità di tutti i rapporti giuridici in essere senza soluzione di continuità;

RILEVATO che in attuazione a quanto previsto dall'art.1 del sopra citato Protocollo d'intesa, hanno avuto luogo tra ANBI ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. numerosi incontri finalizzati alla stesura di un testo convenzionale da sottoporre ai singoli consorzi;

VISTA la circolare ANBI n°18/2017 dd.03/05/2017 con la quale è stata trasmessa una bozza di convenzione per la riscossione mediante ruolo con procedura Gestione Integrata Avvisi predisposta dall'ANBI stessa con EQUITALIA SERVIZI per disciplinare le condizioni del servizio di riscossione dei contributi consortili attraverso la procedura integrata (volontà retroattiva) di gestione degli avvisi di pagamento (c.d. GIA);

CONSIDERATO che le condizioni contrattuali mirano a realizzare un più efficiente, economico e trasparente servizio di riscossione migliorando sia le procedure che i rapporti tra Equitalia e i singoli consorzi con riferimento alla rendicontazione e anche ai compensi;

CONSIDERATA la convenzione attualmente efficace tra il Consorzio ed Equitalia SERVIZI di riscossione S.p.A. approvata con il proprio provvedimento n. 051 del 16.02.2017;

RILEVATO che la stessa è sostanzialmente analoga all'atto predisposto dall'ANBI con la stessa Equitalia Servizi, per quanto riguarda i contenuti e le modalità del servizio di riscossione dei contributi consortili, appare invece meno conveniente dal punto di vista economico;

RILEVATO, infatti, che la convenzione vigente prevede all'art.6 la determinazione del compenso per le attività di riscossione in misura pari all'1% della somma riscossa con un

minimo di € 2,58 ed un massimo di € 154,94 più IVA come di Legge mentre la convenzione predisposta dall'ANBI con Equitalia Servizi prevede all'art.6 un compenso pari allo 0,80% delle somme riscosse con un minimo di € 1,80 ed un massimo di € 154,94 + IVA come di Legge:

RILEVATO che la differenza fra le due diverse previsioni, per quanto riguarda i contributi consortili posti in riscossione nel 2017 ammonta a circa € 13.000,00 + IVA come di Legge;

CONSIDERATO che all'art.14 della vigente convenzione è previsto che la stessa rimanga in vigore fino al 31/12/2019 salvo disdetta delle parti da effettuarsi con lettera raccomandata con un preavviso di almeno 6 mesi;

RITENUTO pertanto opportuno e conveniente dal punto di vista economico dare disdetta alla convenzione in essere con Equitalia Servizi S.p.A., approvata con il proprio provvedimento n. 051 del 16.02.2017 a far data dal 31/12/2017 e provvedere alla stipula dell'allegata Convenzione per la riscossione mediante ruolo con procedura Gestione Integrata Avvisi (GIA) come trasmessa dall'ANBI con la circolare n.18/2017 dd. 03.05.2017;

RITENUTO di confermare l'indirizzo assunto con il proprio provvedimento n. 051 del 16.02.2017 in conformità alle direttive emanate dall'ANBI sull'argomento:

a) per quanto riguarda le procedure di riscossione

la riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti relativi ai contributi di bonifica attraverso la procedura integrata avvisi (c.d. GIA), in conformità all'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 46/1999 secondo l'orientamento più volte manifestato dall'ANBI, appare maggiormente rispondente alle disposizioni regolanti la materia applicabili ai Consorzi di Bonifica e agli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti nella riscossione dei canoni.

A tale proposito che l'ANBI ha più volte sottolineato nei propri documenti che "la predisposizione dell'avviso bonario di pagamento esemplato comunque sulle minute dei ruoli (attività di riscossione attraverso la procedura GIA) rientra nell'ambito della legittimità del sistema normativo giacché la cartellazione segue il mancato pagamento del contributo imposto, ma comunque già iscritto a ruolo. Diverso è il caso in cui si attua una procedura di riscossione diversa con una forma riscuotitiva "mista" o spuria che si articolerebbe in una fase volontaria imperniata sulle liste di carico e sul versamento diretto del "quantum" dovuto ed in una solo eventuale fase coattiva basata, invece, sulla formazione del ruolo successiva. Com'è noto, quest'ultimo sistema di esazione è stabilito "ex lege" per entrate tributarie diverse dei contributi di bonifica appartenenti in genere alla fiscalità locale, ma non è applicabile ai contributi consortili".

b) per quanto riguarda la procedura di affidamento del servizio

l'ANBI con nota prot. 675 GC/meb dd. 12.05.2016 a riscontro di un quesito formulato dall'Unione Consorzi di Bonifica con nota prot. 49 dd. 21.04.2016 ha sottolineato che per

l'affidamento del servizio di riscossione dei contributi imposti dai Consorzi di Bonifica può trovare applicazione la deroga al principio dell'evidenza pubblica contenuta nell'art. 63 2° comma let. C) Decr. Lgs 50/2016 giacché detto servizio di riscossione ha all'attualità un unico operatore determinato "Equitalia S.p.A." e le sue partecipate territorialmente competenti, per cui non si indicano gli estremi di un vero e proprio confronto concorrenziale tra soggetti economici diversi;

CONSIDERATO che quanto formulato nel parere è stato trattato in termini più generali dall'ANBI con la propria circolare n. 19/2010 dd. 25.05.2010 e in senso conforme con le precedenti note 1049/GC/ev dd. 11/06/2010 e prot. 793/GC/ev dd. 06.05.2013;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione dell'allegata convenzione e di autorizzare il Presidente alla sua sottoscrizione ed a ogni atto inerente e conseguente l'attuazione del presente provvedimento;

VISTO l'art. 14 comma 3 lettera g)

all'unanimità dei voti espressi in modo palese

DELIBERA

- 1) di dare disdetta, per i motivi indicati in premessa, alla convenzione in essere con Equitalia Servizi S.p.A, approvata con il proprio provvedimento n. 051 del 16.02.2017 a far data dal 31/12/2017;
 - 2) di procedere, per i motivi indicati in premessa, ad approvare l'allegata convenzione per la riscossione mediante ruolo con procedura integrata Gestione Avvisi (GIA) trasmessa dall'ANBI con la circolare n.18/2017 dd.03/05/2017;
 - 3) di precisare che il Responsabile del Procedimento è il dr. Mario Alessi;
 - 4) di autorizzare il Presidente alla sua sottoscrizione ed a ogni atto inerente e conseguente l'attuazione del presente provvedimento
 - 5) di dare, altresì, mandato al Presidente ad apportare quelle modifiche, di carattere formale e non sostanziale all'atto allegato, che si dovessero rendere necessarie in fase di stipula;
 - 6) di disporre che la convenzione abbia efficacia fino al 31.12.2020 salvo sopravvenienze normative o amministrative che determinino, entro il periodo della sua efficacia, la soppressione di una delle due parti contraenti ovvero la cessazione anticipata dell'attività di una o entrambe di esse. In ogni momento ognuna delle due parti potrà comunque recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R.
-

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 23 GIU. 2017

Visto:

<input type="checkbox"/> Il Direttore Amministrativo _____
<input type="checkbox"/> Il Resp. Uff. Ragioneria _____
<input type="checkbox"/> Il Direttore Tecnico _____



IL SEGRETARIO
Dott. Armando Di Nardo

IL VICE-PRESIDENTE
Peter Gabalin

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 22 L.R. n° 28/2002)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal 29 GIU. 2017 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo

Data

Ricorrente

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone addì _____

CONTROLLO DI LEGITTIMITA'

(Art. 23 L.R. n°28/2002)

Deliberazione trasmessa alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità con lettera Prot. n. in data ai sensi dell':

- Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: conto consuntivo;
- Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: Statuto consortile;
- Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002: provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno

- Per quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività;
- Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002;
- Per decorrenza dei termini previsti dall'art.23, comma 2;
- Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° del

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota pervenuta al Consorzio Prot. n. del

IL FUNZIONARIO INCARICATO